



CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
DIREZIONE VIABILITA'

*Via Cavour n.1, 50129 Firenze*

**FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO DUE ASSI EURO 6 D, ATTREZZATO CON GRU  
E CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE DA DESTINARE AL SERVIZIO  
MANUTENZIONE STRADALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
ZONA 1.**

**IMPORTO A BASE DI GARA €. 137.903,22 (IVA ESCLUSA)**

**CIG:**  
**CPV: 34142300-7 - Camion ribaltabili**  
**CUP: CUP B10A2000000003.**

**CAPITOLATO TECNICO**

Firenze, Novembre 2020

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	3
Art. 4 – REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	3
Art. 5 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	3
Art. 6 – CONSEGNA.....	3
Art. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE .....	6
Art. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE .....	4
Art. 9 – FORMAZIONE.....	4
Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA' COLLAUDO.....	6
Art. 11 – GARANZIA .....	6
Art. 12 – ASSISTENZA.....	7
Art. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI .....	7
Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA .....	7
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
Art. 16 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	8
Art. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	8
Art. 18 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE .....	8
Art. 19 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 20 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO D'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	9
Art. 21 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO.....	9
Art. 22 – PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA D'APPLICAZIONE.....	9
Art. 23 – PAGAMENTO .....	10
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	10
Art. 25 – MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO.....	11
Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	11
Art. 27 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA.....	11
Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	11
Art. 29 – FORO COMPETENTE.....	11
Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI.....	12

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'acquisto da parte della Città Metropolitana di Firenze di n. 1 (uno) autocarro due assi con cassone ribaltabile trilaterale, allestito con autogru.

L'autocarro, le attrezzature e gli accessori forniti dovranno essere nuovi, originali e conformi tecnicamente a quelli prodotti e commercializzati al momento dell'appalto, completi in ogni sua parte, completi di ogni altra necessità ed intervento per la completa funzionalità dell'allestimento, comprensivi delle operazioni di collaudo, immatricolazione ad uso protezione civile, trasporto e messa in strada, formazione del personale del servizio protezione civile, corredati di manuali uso e manutenzione in lingua italiana e certificazioni di conformità.

Inoltre dovranno essere conformi alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell'appalto in materia di sicurezza.

### **Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Per la fornitura in questione l'importo a base di gara è fissato in Euro €. 137.903,22 (centotrentasettemilanovecentotré/22) I.V.A. 22% esclusa.

Importo fornitura a base d'appalto	€. 137.903,22
IVA 22%	€. 30.338,71
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	€. 2.758,07
Importo complessivo	€. 171.000,00

In conseguenza della tipologia della fornitura non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza.

### **Art. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di seguito indicati:

- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

### **Art. 4 – REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 le imprese concorrenti dovranno essere iscritte, per l'attività inerente l'oggetto della gara, al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **Art. 5 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 83, comma, 4, D.Lgs. 50/2016, ai fini di comprovare la solidità economica e finanziaria dei partecipanti, il concorrente dovrà avere realizzato negli esercizi finanziari degli anni 2017, 2018, 2019, un fatturato annuo d'impresa almeno pari all'importo posto a base di gara (€ 140.000,00 per ogni anno).

### **Art. 6 – CONSEGNA**

La Città Metropolitana di Firenze, di seguito denominata anche "Amministrazione", provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al fornitore prescelto e ad effettuare successivamente l'ordine. La consegna dovrà essere effettuata direttamente presso la sede del Centro Operativo di Firenzuola della Città Metropolitana di Firenze via Roma, 1 - Firenzuola (FI).

L'autocarro, completo in ogni sua parte allestito ed attrezzato come da Capitolato, dovrà essere consegnato entro **150 giorni consecutivi dall'ordine**, esente da ogni spesa, in porto franco, all'interno del piazzale del Centro Operativo, sopra indicato.

L'autocarro, le attrezzature e gli accessori dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dal quale risultino i riferimenti all'ordine (numero, data), il numero dei colli e la tipologia degli articoli.

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e le operazioni di scarico/consegna.

**Sarà motivo di esclusione dalla gara la presentazione di offerte che prevedano tempi di consegna superiori a 150 giorni consecutivi.**

## **Art. 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della L. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta al massimo ribasso con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà offerto il massimo ribasso.

## **Art. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **Autotelaio:**

- Autocarro stradale due assi 4x2;
- Utilizzo standard;
- Cabina singola, corta;
- Cambio meccanico zf (9m);
- Alzacristalli elettrici;
- Appoggiatesta integrato;
- Chiusura porte centralizzata con radiocomando;
- Fari standard con fendinebbia;
- Climatizzatore;
- Impianto radio;
- Sedile autista pneumatico in tessuto con regolazione lombare e riscaldato;
- Visiera parasole esterna;
- Freni a disco anteriori e posteriori;
- Guida a sinistra;
- Massa complessiva non inferiore a 18 tonnellate;
- Passo non inferiore a 4100 mm;
- Potenza motore non inferiore a 270 cv e non superiore a 290 cv;
- motore euro 6 D;
- Bloccaggio differenziale posteriore;
- Hill Holder (sistema per facilitare la partenza in salita);
- Presa di forza sul cambio zf;
- Serbatoio urea min. 70 litri;
- Pneumatici a polivalenza di impiego (315/80R22.5);
- Ruote posteriori gemellate;
- Sospensioni pneumatiche posteriori;
- Certificato di conformità WVTA
- Barre paraincastro;

### **Cassone:**

- Cassone ribaltabile trilaterale con pianale in acciaio spessore minimo 4 mm.
- Sponde in alluminio divise al centro, con piantoni laterali e posteriori smontabili;
- Lunghezza cassone non inferiore a 4,00 mt. e non superiore a 4,40 mt.;
- Verricelli laterali n. 4;
- Ganci tendifune n. 4 (due per lato);
- Caprette salva cabina e salva sponda posteriore;
- Porta ruota di scorta a verricello;
- N. 4 piastre in pvc 400x400x50 e 2 porta piastre;
- Pannelli retroriflettenti;
- Coppia parafanghi zincati con bordo in gomma;
- Strisce laterali riflettenti;
- Cassetta portattrezzi;
- Collaudo MCTC e certificazione CE.

#### **Gru di sollevamento retro cabina:**

- Braccio secondario più corto;
- basamento e fusto colonna della gru in fusione di acciaio;
- rotazione a cremagliera e pignone con pattini in ghisa autocentranti;
- angolo di rotazione non inferiore a 380°;
- coppia di rotazione non inferiore a 20 KNm;
  
- momento di sollevamento non inferiore a 125 KNm.;
- sbraccio idraulico massimo orizzontale non inferiore ai 10,00 m;
- portata massima al massimo sbraccio in orizzontale non inferiore a 1.100 kg;
- capacità di sollevamento al minimo sbraccio non inferiore a 60 t;
- classe di sollevamento HC1 HD5 S2 secondo EN12999:201;
- stabilizzatori estensibili idraulicamente con radiocomando;
- distributore idraulico proporzionale digitale;
- rotazione idraulica martinetti stabilizzatori a 180°;
- traversa supplementare fissa ad "H";
- radiocomando digitale e pulsantiera a display grafico con pulsantiera con informazioni sullo stato di utilizzo della gru e menu per la gestione delle funzioni;
- stabilizzatori extra estensibili idraulicamente, accensione spegnimento motore veicolo, pulsanti supplementari per funzioni aggiuntive, acceleratore deceleratore motore, stop d'emergenza (anche modalità PLE), accensione e avvisatore acustico. Completo di caricabatterie, 2 batterie ricaricabili, sintetizzatore automatico della frequenza, cavo seriale minimo 10 mt., cintura e tracolla per pulsantiera;
- controllo digitale dei settori di lavoro sulla rotazione;
- modifica del fine corsa meccanico;
- sistema di controllo automatico della stabilità;
- sistema di sicurezza che impedisca al braccio principale della gru di entrare in contatto accidentale con la cabina;
- predisposizione per eventuale montaggio futuro cestello, con sensori di stabilizzazione gru;
- pompa a mano d'emergenza;
- documenti di omologazione e di certificazione CE.

## **Art. 9 – Formazione personale**

La ditta Aggiudicataria della fornitura provvederà alla formazione/istruzione del personale indicato dalla stazione appaltante (4 persone), da svolgersi nelle modalità minime richieste dalla normativa vigente, con rilascio di dichiarazione nominativa, su carta intestata e sottoscritta dal formatore, attestante la partecipazione alla formazione:

- formazione per l'autocarro, minimo 4 ore, con l'illustrazione delle specifiche di funzionamento, dei dispositivi e sistemi, delle operazioni di buon uso operativo (controlli giornalieri e periodici) ecc.
- formazione per la gru, minimo 4 ore, con l'illustrazione delle specifiche di funzionamento, dei dispositivi e sistemi, delle operazioni di buon uso operativo (controlli giornalieri e periodici) ecc.

La formazione del personale dovrà essere tenuta presso il Centro Operativo di Firenzuola Via Roma, 1 – Firenzuola (FI); le date e gli orari di svolgimento dovranno essere concordati con il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1.

## **Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA' COLLAUDO**

La verifica di conformità della fornitura viene effettuata nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6 del presente Capitolato. L'Amministrazione comunicherà al contraente il termine perentorio entro il quale dovranno svolgersi le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016. Alle operazioni di verifica l'Impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di verifica debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'Impresa.

I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo.

Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. L'impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione.

L'assenza alle operazioni di verifica di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i verificatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata).

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati della verifica di conformità.

Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per eventuali difetti e imperfezioni, ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa ugualmente stato contro di essa.

## **Art. 11 – GARANZIA**

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno del collaudo positivo dei beni, avrà una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga

raggiunto. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, nonché per il ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature, entro un termine massimo di tre giorni dalla data di segnalazione dell'eventuale inconveniente; nell'eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a giorni tre, la ditta è tenuta a fornire, in sostituzione di quello in riparazione, altro mezzo identico o con caratteristiche anche superiori. In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno. Gli interventi di riparazione in garanzia dovranno avvenire esclusivamente presso le officine autorizzate dalla casa costruttrice ed indicate come da art. 12 del presente Capitolato.

#### **Art. 12 – ASSISTENZA**

Le Ditte concorrenti, con riferimento alla marca e modello del mezzo e delle attrezzature offerte, dovranno indicare obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, minimo n. 1 (uno) officina ufficiale autorizzata dalla casa costruttrice per l'assistenza tecnica dell'autocarro e minimo n. 1 (uno) officina ufficiale autorizzata dalla casa costruttrice per l'assistenza tecnica della gru (modalità gru e modalità PLE) situate ad una distanza stradale non superiore a 70,00 km dal centro operativo di Firenzuola della Città Metropolitana di Firenze posto in Firenzuola (FI) via Roma, 1.

A comprova della rete di assistenza ufficiale ed in particolare del numero delle officine e centri di assistenza presenti entro la distanza suindicata dovrà essere resa dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente.

#### **Art. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Il prezzo offerto dovrà tenere conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e dovrà rimanere invariato per un periodo di gg. 180 a partire dalla data di scadenza del bando.

#### **Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 comma 4 si ritiene di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

#### **Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Città Metropolitana di Firenze ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la città Metropolitana di Firenze opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Città Metropolitana di Firenze, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

#### **Art. 16 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva della fornitura.  
Formano parte integrante del contratto:
  - il presente capitolato;
  - l'offerta dell'impresa aggiudicataria;
2. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
3. Qualora il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata) il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione della fornitura, consegnata eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno alla Città Metropolitana di Firenze, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione alla fornitura e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate alla medesima.

#### **Art. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
2. La Ditta è obbligata al rispetto D.Lgs 81/08 e s.m. e i. con particolare riferimento alla informazione, formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
3. La fornitura dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
4. Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente capitolato, determinano la risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

1. L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
  - dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa

nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

4. L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:
  - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;
  - della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 3 e 4 del presente articolo, accertata dalla Città Metropolitana di Firenze o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Città Metropolitana di Firenze medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.
6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
7. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 5) l'impresa non può opporre eccezione alla Città Metropolitana di Firenze, né ha titolo a risarcimento di danni.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

#### **Art. 19 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 20 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO D'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, sulle forniture effettuate, al fine di accertare che la fornitura oggetto del contratto, avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei materiali forniti.
2. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità di cui al presente capitolato.
3. L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
4. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di credito sono regolate con le modalità stabilite dall'art.106 del D. Lgs n.50/2016.

Il subappalto non è ammesso nel presente appalto.

#### **Art. 22 – PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA D'APPLICAZIONE**

1. L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire ed ai tempi da osservare per la fornitura (Art. 6 del presente Capitolato) e per gli interventi in garanzia (Art. 11

del presente Capitolato). In caso di ritardo nella consegna, rispetto ai tempi indicati nell'offerta di fornitura, è stabilita una penalità dell'uno per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, salvo l'accertamento di un maggior danno.

2. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### **Art. 23 – PAGAMENTO**

Per la fornitura dovrà essere emessa apposita fattura elettronica intestata a:

Città Metropolitana di Firenze

Via, Cavour, 1 – 50129 Firenze

P.IVA 01709770489

Codice univoco ufficio: \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

Il RUP, effettuate le verifiche ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), provvede alla liquidazione della fattura, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente. La fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal collaudo positivo del mezzo. Il pagamento della fattura avverrà comunque dopo aver completato tutti i controlli previsti dal presente Capitolato, trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali applicate. Il pagamento rimane sospeso fino alla soluzione positiva di eventuali contestazioni rilevate durante l'esecuzione della fornitura.

Il pagamento è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40 del 18.01.2008 ed agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

### **Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) quando la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
  - e) ricorso al subappalto; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dalla Città Metropolitana di Firenze per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; La Città Metropolitana di Firenze incamera la parte restante della cauzione;
  - g) cessione dell'azienda, ove la Città Metropolitana di Firenze decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
  - i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle forniture effettuate.
3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **Art. 25 – MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO**

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme esecuzione della l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO**

Nei casi di risoluzione e recesso, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 27 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Città Metropolitana di Firenze continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

#### **Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di 10 comportamenti dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/>

#### **Art. 29 – FORO COMPETENTE**

Quando sorgono contestazioni tra la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della prestazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

**Art.30 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dal regolamento dei contratti della Provincia.
2. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.